

N. R.G. 172/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Prato

Sezione Civile - procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
dott.ssa Costanza Comunale	Giudice
dott. Enrico Capanna	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato, *ex art.* 268 CCII da LI RANZI Barbara (cf LRZBBR71A62D612J) e da PELLEGRINI Juri (cf PLLJRU67E14G999X), residenti a Prato in via di Popolino n.60, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;

Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

Rilevato che i debitori hanno rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione dei plurimi finanziamenti contratti nel corso della loro vita al fine, lei, di sostenere la propria attività di piccolo imprenditore avviata e, lui, di sostentamento delle esigenze di vita familiare, da cui è nata l'esigenza di contrarre nuove obbligazioni per far fronte alle pregresse esposizioni, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;

Rilevato che il debitori hanno illustrato, poi, di essere titolari di una autovettura Fiat 500X tg. GJ797HG la quale, è offerta in liquidazione per la soddisfazione dei propri creditori, tenuto conto del rilevante valore attuale; nonché di essere titolari di redditi da lavoro subordinato, con riferimento alla posizione di PELLEGRINI Juri, per l'ammontare di oltre 31.000 euro/anno (cfr. dichiarazione 730-2025 sui redditi 2024) e di ricavi da attività professionale, con riferimento alla professione di LI RANZI Barbara, per l'ammontare di oltre 21.000/anno (cfr. dichiarazione 2025 sui redditi 2024);

Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;



Sentiti i ricorrenti ed **esaminata** la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.

Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura familiare *ex art. 66 CCII*, essendo i ricorrenti coniugi conviventi;

Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.

Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di *cessio bonorum* della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale; tenuto peraltro conto che con il riferimento al *“quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;

Ritenuto che, nel caso di specie, le spese familiari siano state correttamente individuate in € 2.064/mese finché vi sia l'uso dell'auto di proprietà e pronosticate in € 2.148/mese a seguito della vendita dell'autovettura; con conseguente acquisizione all'attivo della procedura dell'intero reddito familiare eccedente quello necessario alla copertura delle suddette spese;

Ritenuto che, alla luce della fisiologica variabilità nell'anno dell'ammontare dei redditi prodotti da LI RANZI, quest'ultima sia chiamata a collaborare con l'OCC rendicontando trimestralmente i propri ricavi e versando alla stessa l'eccedenza riscossa rispetto ai bisogni familiari e che, altresì, solo in parte siano acquisibili gli stipendi di PELLEGRINI Juri, dovendo tale retribuzione sostenere la famiglia nei fisiologici periodi di calo dell'attività lavorativa dell'altra debitrice;

P.Q.M.



Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di **BARBARA LI RANZI** (C.F. LRZBBR71A62D612J) e di **JURI PELLEGRINI** (cf PLLJRU67E14G999X), residenti a Prato in via di Popolino n.60,

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;

NOMINA

Liquidatore l'OCC Prato nella persona dell'avv. Silvia Burli;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

ORDINA

al liquidatore:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale

ORDINA



per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore

DISPONE

che i redditi familiari eccedenti € 2.100/mese siano appresi all'attivo della procedura e, nello specifico, il liquidatore apprenda direttamente dal datore di lavoro di PELLEGRINI Juri la retribuzione per la parte eccedente € 1.100/mese (e quindi integralmente la XIII° e ulteriori mensilità), quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.

AVVISA

il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incumbente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Prato, 17/02/2026

Il Giudice Relatore

dott. Enrico Capanna

La Presidente

dott.ssa Lucia Schiaretti

